

DISCIPLINARE DI GARA

BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI EDILI EDILI ED AFFINI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

(procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e 3, del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016, per l'appalto dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo predisposto dalla Stazione Appaltante, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

“COGES SOCIETA' PER AZIONI”,

società a partecipazione interamente pubblica,
con sede legale a Bassano Bresciano (BS) in via Martinengo, numero civico 32,
e con sede operativa a San Gervasio Bresciano (BS), Via Industriale n. 5,
iscritta al Registro delle Imprese di Brescia con il codice fiscale n. 02987620172 (R.E.A. n. 310250),

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE

I.1. INDIRIZZO, RECAPITI ED INDIRIZZO ELETTRONICO PER LA PRESENTE PROCEDURA:

COGES S.P.A.,

sede operativa di San Gervasio Bresciano (BS), Via Industriale n. 5, cap. 25020.

Responsabile Unico per il Procedimento per la stazione appaltante: **ing. Giorgio COGOLI**

Telefono: 030.9934848

Posta elettronica (e-mail): direzione@coges.bs.it

Pec: coges@registerpec.it

Indirizzo internet (URL): www.coges.bs.it

Presso questo indirizzo tutti gli interessati:

- possono ottenere ulteriori informazioni e richiedere chiarimenti,
- è possibile ottenere copia della documentazione di gara (sezione IV);

I.2. PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DELLA PROCEDURA:

- variante urbanistica approvata con Deliberazione n. 14 del 2 maggio 2017;
- contratto di servizio stipulato tra COGES S.P.A. ed il Comune di San Gervasio Bresciano (BS) in data 22 settembre 2016 al n. 1416/2016 di repertorio del Segretario Comunale registrato a Verolanuova (BS) in data 27 settembre 2016 al numero 77 serie 1T, con il quale il Comune incaricava la Società di provvedere alla raccolta dei rifiuti urbani e alle opere di costruzione della nuova isola ecologica;
- Permesso di Costruire in deroga depositato in data 26 aprile 2017 al n. 1702 di prot.
- Atto di approvazione progettazione esecutivo: Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 8 giugno 2017;
- Validazione della progettazione esecutiva rilasciata dal Comune di San Gervasio Bresciano (BS) in data 12 giugno 2017 con Permesso di Costruire n. 23/2017 col n. 2446 di prot.

I.3. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'ESITO:

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016:

- sul profilo di committenza della Stazione Appaltante: www.coges.bs.it (e presso il profilo del Comune dove sarà realizzata l'opera: www.comune.sangervasiobresciano.bs.it);

- Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

I.4. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:

La gara avrà luogo il **giorno 21 AGOSTO 2017 alle ore 9.30** presso la sede operativa della Stazione Appaltante, sita in via Industriale n. 5 nel Comune di San Gervasio Bresciano (BS), in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate, a mezzo fax o PEC, a tutti i partecipanti.

Qualora la commissione di gara non dovesse riunirsi nella seduta sopra riportata, sarà cura della Stazione Appaltante comunicare per iscritto a mezzo fax o PEC ad ogni concorrente che abbia fatto pervenire offerte il giorno e luogo della prima seduta pubblica della gara in oggetto.

Tale comunicazione sarà effettuata almeno 48 ore prima dell'espletamento predetto.

Le ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate sempre con tale sistema e con anticipo di almeno 48 ore prima.

I.5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Le offerte dovranno pervenire entro le **ore 12:00 del giorno 18 AGOSTO 2017**.

SEZIONE II

OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

II.1. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE:

L'appalto riguarda l'affidamento della realizzazione dei lavori, edili ed affini, sulla base del progetto esecutivo predisposto dalla Stazione Appaltante, relativo alle opere di:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DELL'ISOLA ECOLOGICA DI NUOVA REALIZZAZIONE SITA NEL COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

I relativi lavori sono da effettuarsi nelle aree individuate dal permesso di costruire.

II.2. DURATA DELL'APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE:

Il tempo utile per ultimare i lavori non dovrà essere superiore a **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, così come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

SEZIONE III

LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

III.1. IMPORTO A BASE DI GARA:

L'importo a base dell'appalto è stabilito è stabilito "a corpo" in

euro 184.042,50 (centottantaquattromilaquarantadue virgola cinquanta), di cui:

- lavori (soggetti a ribasso) pari ad **euro 184.042,50 (centottantaquattromilaquarantadue virgola cinquanta) oltre IVA** (compreso il costo del personale stimato in circa euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero));

- costi per la sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso) pari ad **euro 3.400 (tremilaquattrocento virgola zerozero) oltre IVA;**
- diritti di segreteria per la predisposizione del bando, comunicazioni e pubblicazioni (non soggetti a ribasso) pari ad **euro 9.000,00 (novemila virgola zerozero) oltre IVA;**

II.2. CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI, CON I RELATIVI IMPORTI, DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

Ai fini della qualificazione delle opere che formano oggetto dell'Appalto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di

**opere generali «OG1»
-Edifici civili e industriali-**

L'importo complessivo risulta suddiviso nelle seguenti categorie:

| Descrizione e Categoria | Categoria | Classifica | Importo | % | Prevalente/scorporabile | Sub-appaltabile |
|------------------------------|-----------|------------|---|--------|-------------------------|---|
| Edifici civili e industriali | OG1 | I | Euro 184.042,50 (centottantaquattromilaquarantadue virgola cinquanta) oltre IVA | 100,00 | Prevalente | Sì, nella misura massima del 30% (trenta per cento) |

III.3. CATEGORIE VALEVOLI AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.P.R. N. 207 DEL 2010 E DELL'ART. 22 DEL D.P.R. N. 34 DEL 2000:

OG 1 - (Edifici civili e industriali)

III.4. SUBAPPALTO:

Il sub-appalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le disposizioni di cui alla SEZIONE XIV, previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice, con i seguenti limiti:

– nella categoria prevalente OG1: potrà essere effettuato nella misura massima del **30% (trenta per cento)** dell'importo netto contrattuale della categoria.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

In sede di offerta, di cui alla SEZIONE X, il concorrente deve indicare i lavori e le parti dell'opera che verranno subappaltati. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ed i pagamenti effettuati, in ogni caso, all'appaltatore.

Dovranno essere trasmessi alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

III.5. ANTICIPAZIONE:

La spesa complessiva è finanziata dalla Società che pagherà l'aggiudicatario a stato avanzamento lavori con saldo dopo il collaudo dell'opera.

SEZIONE IV DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE ACQUISIZIONE ATTI

IV.1. DOCUMENTI DI GARA:

I documenti a base dell'appalto sono:

le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta,
i documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto,
il progetto esecutivo corredato degli elaborati grafici,
il capitolato speciale d'appalto,
Il progetto Esecutivo, corredato dagli elaborati grafici e amministrativi,

IV.2. CONSULTAZIONE, ACQUISIZIONE ATTI E SOPRALLUOGO:

Sarà possibile prendere visione del presente bando di gara, del progetto esecutivo e della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta, presso gli uffici del responsabile del procedimento siti presso la sede operativa della Società:

- previo appuntamento da concordare con il responsabile a mezzo pec, all'indirizzo coges@registerpec.it
- in alternativa gli stessi sono liberamente scaricabili dal sito istituzionale all'indirizzo www.coges.bs.it

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree oggetto dei lavori i concorrenti devono inviare alla Stazione Appaltante, non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, a mezzo PEC all'indirizzo coges@registerpec.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

La richiesta deve specificare l'indirizzo / numero di fax / posta elettronica certificata, cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 1 giorno di anticipo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione Appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione, **da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione di gara.**

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

I soggetti di cui sopra, ognuno in rappresentanza di una sola impresa, potranno ritirare l'attestato per il solo concorrente rappresentato.

L'amministrazione aggiudicatrice, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale, di utilizzo e diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

SEZIONE V SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

V.1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici individuati dall'art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti specificati ai successivi punti della presente sezione e secondo le modalità di cui agli articoli 92, 93, e 94 del D.P.R. n. 207/2010.

Sono altresì ammessi operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché operatori economici stabiliti in Stati appartenenti all'Unione Europea diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016.

Per essi il possesso dei requisiti per la partecipazione sarà accertato in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei relativi paesi.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

V.2. REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO PER CONCORRENTE ITALIANO O STABILITO IN ITALIA:

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti secondo gli importi di cui alla precedente SEZIONE III e precisamente:

Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

E' altresì previsto che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo dei lavori eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito anzidetto;
- adeguata attrezzatura tecnica.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione ed essere mantenuti fino alla stipula del contratto.

V.3. CONCORRENTE STABILITO IN ALTRI STATI:

I concorrenti (singoli, associazioni temporanee e consorzi) stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea diversi dall'Italia partecipano si applicano le condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016; per essi il possesso dei requisiti per la partecipazione sarà accertato in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei relativi paesi.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

V.4. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, G.E.I.E.:

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi degli articoli 47 e 48 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, se i partecipanti al raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono nel possesso dei requisiti di qualificazione e/o attestati dalla S.O.A.

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, l'impresa capogruppo mandataria deve possedere tutti i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo orizzontale, di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento),

mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo verticale, di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente. Nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell'art. 17 della Legge n. 69/2009, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

SEZIONE VI AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 47 del medesimo Decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico -finanziario e tecnico - organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

- a) **una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;**
- b) **una sua dichiarazione attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016, di cui ai Modelli "B1" e "B2";**
- c) **una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016, di cui ai Modelli "B1" e "B2";**
- d) **una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a:**
 - le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione;
 - i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi;
 - il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell'organico dell'ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto.
- e) **una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016;**
- f) **originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.**

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del bando.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando la segnalazione all'Autorità nei confronti dei sottoscrittori in relazione alla rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, la Stazione Appaltante è tenuta ad escludere l'impresa avvalente, escutere la garanzia e trasmettere gli atti all'ANAC ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016.

L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

SEZIONE VII LEGALITA' NEGLI APPALTI

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole (Modello "B3"):

A) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;

B) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la Stazione Appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;

C) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le normative vigenti sulla tutela dei lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

D) ad assicurare leale cooperazione fra la Stazione Appaltante e l'appaltatore, in particolare:

- ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza, nonché,

- durante tutta l'esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;

E) a rispondere dell'osservanza di quanto previsto alle lettere a), b), c) e d) da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;

F) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.

G) a rispettare tutte le Disposizioni in materia di sicurezza.

Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'articolo 36/bis del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito con legge n. 248/2006 e successive modificazioni, nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l'aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione.

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

SEZIONE VII BIS VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE

Ai sensi della vigente normativa in materia:

- al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti

ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;

- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del Responsabile del Procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.

La presente clausola prevede l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;

- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi delle disposizioni contenute nel nuovo Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 105 dello stesso Codice.

Tutti gli incassi e i pagamenti superiori ad euro 3.000 (tremila), relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

SEZIONE VII/ter TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In riferimento alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, la ditta partecipante si impegna a comprendere nel contratto di appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole:

Art...(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari): **(Modello "B8")**

1) *L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*

2) *L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

3) *L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto tra l'appaltatore e il subappaltatore/ subcontraente le seguenti le seguenti clausole ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche: Ad (Obblighi del*

subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari): L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Società COGES S.P.A., società interamente partecipata da enti pubblici locali, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale di Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del contratto alla Società COGES S.P.A.

SEZIONE VIII CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

VIII.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016.

L'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui alla SEZIONE III.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione dell'appalto, per qualunque motivo e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni da parte della eventuale ditta rimasta aggiudicataria, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile.

VIII.2.1. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA:

L'individuazione della migliore offerta verrà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile art. 97 comma 2 del medesimo codice.

In particolare:

Ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, il presente bando di gara stabilisce i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:

a) **"Criterio del minor prezzo"**, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza del paragrafo III.1. della sezione III, determinato con riferimento al massimo ribasso percentuale, espresso in cifre percentuali di ribasso con 3 (tre) cifre decimali, sul prezzo posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata come prevista dall'art. 97 comma 2 del decreto Legislativo n. 50/2016.

Si precisa che le cifre decimali oltre la terza, relative ai ribassi percentuali, non saranno prese in considerazione.

VIII.2.2. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE EX ART. 97 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2010:

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte di maggiore o minore ribasso secondo le modalità previste dall'art. 97 comma 2 e 8 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Al fine di valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, per non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, la Commissione in seduta pubblica procederà a sorteggiare in sede di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 50/2016, uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata. Qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20% (venti per cento);

oppure media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20% (venti per cento);

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8) del Decreto Legislativo n. 50/2016, all'esclusione automatica.

VIII.2.3. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

Nel caso di offerte con uguale ribasso, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

SEZIONE IX INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IX.1. Presentazione dell'offerta:

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata, in un plico chiuso controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura a pena di esclusione, all'indirizzo:

**COGES S.P.A.,
sede operativa di San Gervasio Bresciano (BS), Via Industriale n. 5, cap. 25020.**

e dovrà recare all'esterno:

- denominazione e indirizzo del soggetto offerente;
- indicazione del numero telefonico e indirizzo PEC al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- oggetto della gara;
- il giorno e l'ora della presentazione dell'offerta.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al proprio interno:

- n. 2 (due) buste opache, anch'esse controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicata la denominazione e l'indirizzo del soggetto offerente e il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:

- Busta "A" - Documentazione Amministrativa (vedi punto X.2).

- Busta "B" - Offerta economica (vedi punto X.5).

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **12,00 del giorno 18 AGOSTO 2017 a mezzo posta raccomandata o consegna a mano.**

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata con allegata a pena di esclusione di un documento di riconoscimento, in corso di validità del dichiarante.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

IX.2. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.A.C.) (nel prosieguo, Autorità).

Come disposto per le società a partecipazione pubblica la verifica dei requisiti avverrà solo in capo all'aggiudicatario provvisorio.

SEZIONE X CONTENUTI DELL'OFFERTA

X.1. Termine di validità dell'offerta:

L'offerta è valida per **180 giorni**, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'offerta è corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, per la durata di ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.

X.2. Documentazione amministrativa (BUSTA "A"):

X.2.1. Dove non diversamente disposto nel presente disciplinare di gara, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE V mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni.

X.2.2. Con riferimento al punto V.1. del bando di gara "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA", nella BUSTA "A", i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione la seguente documentazione:

A) Domanda di partecipazione sottoscritta come per legge, con esplicito consenso al trattamento dei dati personali. (Modello "B").

B) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (**Modello allegato**) accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016, concernente l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La suddetta dichiarazione dovrà (se ricorrono le condizioni) indicare le condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), del Decreto Legislativo n. 50/2016.

C) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta da ciascun Legale rappresentante, Procuratore, Direttore Tecnico, tutti i soci nel caso di società in nome collettivo/ tutti i soci accomandatari/ il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, (Modello "B2") concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

La suddetta dichiarazione dovrà (se ricorrono le condizioni) indicare le condanne per le quali il sottoscrittore abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del Decreto Legislativo n. 163/2006.

D) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, relativa all'iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese "ad uso appalto".

L'offerente ha la facoltà di produrre il certificato, in originale o copia conforme ai sensi di legge (art 19 D.P.R. 445/2000), di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura — Ufficio Registro Imprese, ad uso appalto.

In caso di Associazioni Temporanee di Imprese, o consorzio o G.E.I.E., già costituiti o da costituirsi, il suddetto certificato deve essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio o il G.E.I.E.;

Tanto la dichiarazione quanto il certificato devono essere di data non anteriore a 6 (sei) mesi rispetto a quella di pubblicazione del bando.

N.B.: Tutte le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere prodotte da ciascuna impresa singola, riunita o consorziata o che intende riunirsi o consorziarsi e da tutte le imprese costituenti il G.E.I.E.

E) I concorrenti devono dimostrare:

Il possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Oltre a questo è previsto che debbano dimostrare:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo dei lavori eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito anzidetto;
- adeguata attrezzatura tecnica.

SI CHIEDE DI ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO "E" A PROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA ELENCATI, LA DOCUMENTAZIONE IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, e precisamente:

A. La documentazione a comprova del requisito relativo all'importo dei lavori eseguiti di cui al punto a) è costituita da:

1. per i lavori eseguiti per committenti pubblici dal certificato di esecuzione rilasciato dal committente (nel caso di lavori eseguiti per questa Amministrazione è sufficiente indicare gli estremi identificativi del lavoro e il relativo importo netto);
2. per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio la documentazione è costituita da dichiarazioni corredate da:
 - (eventuale) concessione edilizia;
 - copia del contratto stipulato (ovviamente solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa buoni d'ordine);
 - copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti;
 - copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ossia una attestazione che i lavori sono stati realizzati (non necessariamente ultimati) regolarmente e con buon esito.

B. La documentazione a comprova del requisito relativo al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente di cui al punto b) è costituita da:

- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, con la prova dell'avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo.
- La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;
- Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredata dalla relativa nota di deposito.

In particolare il costo in questione risulta dalla voce "costi per il personale" del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie, nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico.

C. La documentazione a comprova del requisito di cui al punto c) è costituita da un elenco dell'attrezzatura tecnica posseduta dall'impresa corredato da eventuali documenti di proprietà o contratti di nolo.

F. Dichiarazione indicante i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, (**Modello "B4"**).

La mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione, **non costituirà motivo di esclusione**, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad avvalersi dell'istituto del subappalto.

G. Attestato di avvenuta presa visione dei documenti di gara di avvenuto sopralluogo dell'area d'intervento che verrà rilasciato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui alla SEZIONE IV.

H. I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 50/2016, producono apposita dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenente:

a. l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

b. per ciascun operatore l'indicazione: delle lavorazioni, della categoria, dell'importo relativamente a ciascuna opera che sarà dallo stesso eseguita.

I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l'atto di costituzione dell'associazione stessa.

Nel caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere presentata copia autentica dell'atto costitutivo.

Qualora da tali documenti non risultino gli elementi di cui alle lett. a. e b. dovrà essere presentata la dichiarazione ivi richiesta.

In caso di G.E.I.E. o di consorzio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il contratto di G.E.I.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del consorzio/G.E.I.E. nei confronti della stazione appaltante.

Qualora tale indicazione non si rinvenga nei predetti atti, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il consorzio o il G.E.I.E.

I. In caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi di legge, ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi, dell'atto costitutivo dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all'art. 48, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile è parte.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L. Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta di cui al (**Modello "A"**) sia sottoscritta dall'istitore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione o dal certificato di cui alla precedente lett. D). Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il (**Modello "B1"**).

M. Cauzione a garanzia dell'offerta dell'ammontare di **euro euro 7.264,89 (settemiladuecentosessantaquattro virgola ottantanove)** (corrispondente al **2% (due per cento)** dell'importo complessivo dell'appalto compresi gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, compreso, altresì l'uno per mille dell'importo a base di gara, pari ad euro 184,04 (centottantaquattro virgola zeroquattro) relativo alla procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016, da prestarsi alternativamente mediante:

- fideiussione bancaria, o
- polizza assicurativa, o

- polizza rilasciata dagli intermediari finanziari, con le modalità di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n° 123 del 12 marzo 2004, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, contenente:

- a)** Impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016, del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 qualora l'impresa risultasse aggiudicataria della gara;
- b)** la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c)** operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante senza possibilità di porre eccezioni;
- d)** durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine perentorio di presentazione delle offerte;
- e)** impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Si richiama l'attenzione sulla necessità, a pena di esclusione, che le fideiussioni presentate dai concorrenti siano predisposte sulla base delle schede tecniche contenute nell'allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123, pubblicato sulla G.U.R.I. 891L del 11 maggio 2004 — Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 9 del 11 maggio 2004 — Serie Generale.

La cauzione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da autentica notarile o dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento d'identità, di essere legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importi richiesti.

E' fatta salva la riduzione del 50% (cinquanta per cento) della cauzione per le imprese, come previsto dall'art. 93, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 150 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.

N. Dichiarazione secondo cui l'offerente si impegna ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto (**Modello "B5"**).

O. Dichiarazioni sottoscritte da parte di tutti i soggetti economici offerenti, in forma singola o comunque associati, di adesione alle clausole di cui alle SEZIONI VII e VII/bis (**Modello "B3"**).

P. Dichiarazioni di cui alla SEZIONE VI, in caso di avalimento.

Q. Dichiarazione unilaterale di cui al (**Modello "B6"**) con la quale il concorrente:

1. dichiara l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali a corredo del progetto esecutivo posto a base di gara;
2. dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo posto a base di gara e pertanto di ritenerlo realizzabile;
3. dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso visione delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
4. dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
5. dichiara di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;

6. dichiara di rinunciare fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
7. dichiara di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare le norme di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
8. dichiara di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l'affidamento a corpo delle opere, di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta;
9. dichiara di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante;
10. dichiara di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata;

L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria di cui alla lett. M) che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.

R. Dichiarazione liberatoria di cui ai (Modello "B7").

S. Indica, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui autorizza l'invio delle eventuali comunicazioni, di cui all'art. 76, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all'aggiudicazione, ed ogni altra informazione relativa alla presente procedura di gara.

T. Dichiarazione impegno tracciabilità dei flussi finanziari di cui al (Modello "B8").

U. Dichiarazione di risoluzione delle controversie - Preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione- di cui al (Modello C).

X.3. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA "B"):

La Busta "B", deve contenere **a pena di esclusione** dalla gara:

1) L'**offerta economica**, redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando l'allegato (Modello "A"), sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, dovrà contenere il ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di **euro 184.042,50 (centoottantaquattromilaquarantadue virgola cinquanta)**.

Inoltre, a pena di esclusione, il concorrente deve dichiarare:

1. la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016.

Tali costi riguardano la singola impresa concorrente ed esulano dagli oneri della sicurezza riconosciuti da questa Amministrazione.

2. Il ribasso e il corrispondente prezzo complessivo devono essere indicati in cifre e in lettere e in caso di discordanza prevale quanto indicato in lettere.

La percentuale del ribasso sopra indicata potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali.

In caso di offerte con quattro o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale.

La terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

NON SONO AMMESSE OFFERTE ECONOMICHE ALLA PARI O IN AUMENTO RISPETTO ALL'IMPORTO A BASE D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all'uno **per mille** del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

SEZIONE XI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la Stazione Appaltante.

XI.1. DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito, dei singoli procedimenti:

- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui punto XI.7;
- dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi punto XI.10;

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui alla SEZIONE XIV, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web di cui al punto 1.3 della SEZIONE I;
- la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'Offerta Economica nella cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

XI.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI E DELLE OFFERTE:

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal punto 1.4. della SEZIONE I per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui alla SEZIONE XIV, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. Quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;

b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'Offerta Economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. Quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;

c) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

XI.3. ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi della SEZIONE X, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente.

XI.4. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME PRELIMINARE:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IX.1. della SEZIONE IX, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- f) non contiene la busta dell'**Offerta Economica** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- g) la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

XI.5. CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE A DICHIARAZIONI O DOCUMENTI:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'Offerta Economica, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto XI.3 della SEZIONE XI;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal D.P.R. n. 207/ 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito prescritto dal punto 1V.2 della SEZIONE IV, oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi;
- d) che non hanno assolto l'obbligo di presa visione degli atti progettuali, prescritto dal punto IV.2 della SEZIONE IV.

XI.6. AMMISSIONI CON RISERVA SUBORDINATE A SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Sono ammessi con riserva gli offerenti:

A) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omissa la presentazione;
- fuori dai casi di cui al precedente punto XI.5, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno omissa la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente bando di gara o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del

documento di riconoscimento del dichiarante, che può essere presentata anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

B) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:

- se già costituito, l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva;
- se da costituirsi, l'impegno alla costituzione, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta;
- di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;

C) che, in caso di:

- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
- avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;

D) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo, in quanto pertinenti;

E) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

F) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

XI.7. SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo, la Stazione appaltante:

- a) impone all'offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento a favore della stessa Stazione appaltante della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille (euro 184,04), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria;
- b) assegna all'offerente il termine perentorio di 3 (tre) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- c) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- d) se l'offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla lettera b), procede all'escussione della cauzione provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia possibile l'escussione della cauzione provvisoria, procede al recupero dell'importo della sanzione con le modalità e i mezzi previsti dall'ordinamento giuridico;
- e) la sanzione è dovuta nel solo caso di regolarizzazione;
- f) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
- g) nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. Costituiscono irregolarità essenziali, ai sensi dell'art. 83 comma 9 ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 50/2016, non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

XI.8. ESCLUSIONI DEFINITIVE:

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto XI.7), lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2006, alle condizioni di cui all'art. 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione Appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50/2006 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate dal Decreto Legislativo n. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

XI.9. NUMERO MINIMO DEGLI OFFERENTI AMMESSI E DELLE OFFERTE AMMESSE:

La Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

XI.10. SORTEGGIO PER IL CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI:

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

Quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

Sono omessi dal sorteggio e dalla verifica dei requisiti tutti gli operatori economici in possesso di attestazione SOA in quanto i requisiti sono assorbiti da tale attestazione.

Sono, altresì, omessi dal sorteggio e dalla verifica dei requisiti, tutti gli operatori economici non in possesso di attestazione SOA in quanto di stati esteri ma che hanno dimostrato i requisiti allegando a comprova degli stessi, la documentazione come richiesta dal disciplinare di gara.

Il sorteggio per la verifica dei requisiti sarà effettuata esclusivamente per gli operatori economici non in possesso dell'Attestazione SDA che in sede di gara non hanno prodotto la documentazione di comprova degli stessi (così come richieste per le ragioni di urgenza), limitandosi solo alle autodichiarazioni di rito.- In tal caso sarà sorteggiato un numero di concorrenti, pari al 10 per cento del numero di concorrenti ammessi arrotondato all'unità superiore, ai quali, tramite PEC, sarà inviata la richiesta di comprovare, entro 10 giorni dalla data di richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati.-

SI RIBADISCE LA RICHIESTA DI ALLEGARE A COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA ELENCATI, LA DOCUMENTAZIONE IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, e precisamente:

A. La documentazione a comprova del requisito relativo all'importo dei lavori eseguiti di cui al punto a) è costituita da:

3. per i lavori eseguiti per committenti pubblici dal certificato di esecuzione rilasciato dal committente (nel caso di lavori eseguiti per questa Amministrazione è sufficiente indicare gli estremi identificativi del lavoro e il relativo importo netto);

4. per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio la documentazione è costituita da dichiarazioni corredate da:

v (eventuale) concessione edilizia;

✓ copia del contratto stipulato (ovviamente solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d'ordine);

✓ copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti;

✓ copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ossia una attestazione che i lavori sono stati realizzati (non necessariamente ultimati) regolarmente e con buon esito.

B. La documentazione a comprova del requisito relativo al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente di cui al punto b) è costituita da:

✓ per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, con la prova dell'avenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nei prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;

✓ per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla voce "costi per il personale" del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie, nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico.

C. La documentazione a comprova del requisito di cui al punto c) è costituita da un elenco dell'attrezzatura tecnica posseduta dall'impresa corredato da eventuali documenti di proprietà o contratti di nolo.

XI.11. SORTEGGIO METODO DI DETERMINAZIONE SOGLIA DI ANOMALIA E APERTURA DELLA «OFFERTA ECONOMICA»:

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui alla SEZIONE IX, e comunque con (tre) giorni lavorativi di anticipo, in seduta pubblica, constata e fa constatare l'integrità delle buste dell'Offerta Economica, procede:

A)- preliminarmente alla apertura delle stesse, a sorteggiare uno dei metodi previsti dall'ad. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 così come specificati ed elencati al punto VI11.2.2) della SEZIONE VIII del presente disciplinare, al fine di valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Qualora venisse sorteggiato il metodo di cui alla citata lett. e) si procederà all'ulteriore sorteggio del coefficiente tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4 da moltiplicare alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

B)- alla apertura delle "Buste — Offerta Economica" in sequenza e provvede:

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;

e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto XI.12);

f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

XI.12. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELLA «OFFERTA ECONOMICA»:

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
- e) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto X1.9. lettera d);
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.

XI.13. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA:

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) ad archiviare in luogo protetto le buste **dell'Offerta Economica** la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

XI.14. OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE (ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016):

A seguito della graduatoria provvisoria, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il metodo precedentemente sorteggiato.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede, poi all'esclusione delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia e procede, quindi, all'individuazione del soggetto aggiudicatario provvisorio dell'appalto tenuto conto dell'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia sopra individuata ed alla individuazione del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria; in caso di offerte uguali, per l'individuazione sia del primo che del secondo, si procederà immediatamente al sorteggio.

La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile, quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a **10 (dieci)**; in tal caso si aggiudicherà al miglior offerente, sempre che il ribasso offerto sia ritenuto congruo e conveniente dall'Amministrazione con le valutazioni della Commissione di Gara.

La Commissione redigerà verbale finale che sarà trasmesso alla Stazione Appaltante per le successive determinazioni.

XI.15. AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2010.

Fermo restando quanto disposto in applicazione delle procedure di verifica di cui alla SEZIONE VII, in ordine alla legalità negli appalti, la Stazione Appaltante potrà richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai concorrenti, i certificati di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 313/2002, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 313/2002.

Al termine della procedura la Stazione Appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. 32 e 33 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva, allorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo PEC ai non aggiudicatari e contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria di cui alla SEZIONE X, punto X.2.2. lettera M.

Detta cauzione cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fideiussoria o atto di fideiussione, la stessa verrà direttamente restituita entro il termine succitato, a mezzo del servizio postale senza oneri per la Stazione Appaltante ed a rischio della destinataria, e ciò sempre che la stessa abbia inserito nella documentazione apposita busta affrancata e che non abbia fornito indicazioni ostative a tale metodo di restituzione.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la Stazione Appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il contratto dovrà essere stipulato entro 35 giorni, a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

SEZIONE XII ESCLUSIONE DALLA GARA

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o l'incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l'inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse come tali nelle SEZIONI V, VI, VII, IX e X, comporterà esclusione dalla gara.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara:

1) la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul bollo".

In quest'ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.

2) la mancata presentazione dell'attestato di presa visione dei documenti d'appalto e sopralluogo, di cui alla lett. I) del punto X.2.2 della SEZIONE X, purché risulti agli atti dell'amministrazione l'avvenuta presa visione dei documenti d'appalto e l'avvenuto sopralluogo.

In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

SEZIONE XIII DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

XIII.1.1. L'aggiudicatario dovrà presentare, **entro e non oltre 10 (dieci) giorni** dalla data di comunicazione da parte della Stazione Appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:

A) idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando e per i quali siano già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

B) certificato di vigenza in bollo, della Cancelleria Commerciale del Tribunale competente o analogo certificato rilasciato dal competente Registro delle Imprese, in data non anteriore a tre mesi, nonché certificato in bollo della Cancelleria Fallimentare dal quale risulti che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata ai sensi del R.D. 19.3.1942 n. 267 e s.m.i.

Dal certificato fallimentare deve anche risultare se le procedure citate si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di presentazione dell'offerta.

Il certificato di vigenza del Tribunale o del Registro delle imprese deve essere completato con il nominativo della persona designata a rappresentare od impegnare legalmente la Società stessa e cioè il nominativo di tutti i componenti la Società in nome collettivo, il nominativo di tutti gli accomandatari per le Società. in accomandita semplice, il nominativo degli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di Società.

Nel caso di associazione temporanea di Imprese o Consorzio i documenti di cui alle lettere A) e B) della presente SEZIONE dovranno essere prodotti da ciascuna Impresa associata o consorziata.

C) In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura.

D) In caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità.

E) Dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dalla stazione appaltante.

XIII.1.2. Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008;
- un piano operativo di sicurezza previsto dal decreto legislativo 81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.- Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigileranno sull'osservanza dei piani di sicurezza.

XIII.1.3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.2.1, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'art. 103, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'art. 103, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016 ed incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all'A.N.A.C.

XIII.1.4. Al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, verrà accertata, a cura della Stazione Appaltante, ai sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione previdenziale ed assicurativa presso INPS, INAIL e CASSA EDILE attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla Legge n. 276/2003.

Inoltre, a cura dell'impresa aggiudicataria, verrà acquisito il certificato in originale del Casellario Giudiziale afferente al titolare dell'impresa in caso di ditta individuale, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, a tutti gli accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società, nonché, in ogni caso, per tutti i Direttori Tecnici.

XIII.1.5. Il Responsabile del Procedimento e l'impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno verificare, mediante processo verbale, la sussistenza delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

XIII.1.6. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante riscontri, in capo all'aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

Ai fini dei controlli di cui al Decreto Legislativo n. 490/1994, la Stazione Appaltante (*salvo quanto diversamente disposto alla SEZIONE VII*) acquisirà, prima della stipula del contratto, un certificato camerale con dicitura "antimafia" ai sensi del D.P.R. n° 252/99 e s.m.i.

Nella fattispecie di raggruppamenti temporanei e consorzi l'onere è riferito alla capogruppo ed ai mandanti eio consorziati.

XIII.1.7. L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XIII.2. secondo i termini ivi indicati.

XIII.2 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE:

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016.-

XIII.2.1. GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA):

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Tale garanzia è del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, aumentata (*in caso di ribasso d'asta superiore al 10%*) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (*in caso di ribasso superiore al 20%*) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. - E' fatto salvo la riduzione al 50% in applicazione dell'art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 93, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo n. 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

XIII.2.2. POLIZZA ASSICURATIVA:

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016, oltre alla garanzia fideiussoria, di cui all'art. 93 ed all'art. 103, l'esecutore del contratto è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per una somma assicurata con un massimale pari all'importo contrattuale maggiorato dell'IVA.

Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per un massimale di **euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero)**.

Detta polizza deve essere presentata entro 10 giorni prima della consegna dei lavori.

SEZIONE XIV STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

XIV.1. La stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui sarà divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva.

E' fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Nel caso che le "Comunicazioni Antimafia" di cui all'art. 84 comma 2 del D.Lgs.159/2011 o le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dieci per cento del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno).

Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

XIV.2. I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto verranno specificati prima dell'inizio dei lavori.

XIV.3. Nei casi di subappalto e/o cottimo, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Decreto Legislativo n. 50/2016, (*qualora non sussistono le ipotesi di pagamento diretto della Stazione Appaltante al Subappaltatore*) la Stazione Appaltante obbliga l'affidatario/i a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'affidatario/i non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario stesso.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016 l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei casi di subappalto previsti dell'art. 105 comma 13 del Decreto Legislativo n. 50/2016 la Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

In tal caso l'affidatario comunicherà alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

XIV.4. I pagamenti, fermo restando quanto prescritto, relativamente all'importo da raggiungere, avverranno in attuazione della Legge n. 136/2010.

SEZIONE XV CONTROVERSIE

Avverso il presente Disciplinare di gara ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi.

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Brescia.

Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli articoli 239 e seguenti e del Decreto Legislativo n. 50/2016 in materia di contenzioso.

Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto, il presente Disciplinare, ai sensi della vigente normativa in materia, individua, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la **clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti.**

L'amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola.

La ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, ogni eventuale variazione intervenuta nel proprio assetto societario, nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori, pena l'eventuale decadenza dall'aggiudicazione e conseguente rescissione del contratto con eventuale aggiudicazione alla ditta classificatasi seconda;

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero verificarsi in relazione alla esecuzione dei lavori.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose, in riferimento alla esecuzione dei lavori ovvero imputabili alla società o ai suoi dipendenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si rinvia agli elaborati a corredo del Progetto Esecutivo, al Codice Civile, nonché alle leggi vigenti regolanti la materia.

SEZIONE XVI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dati personali*), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Titolare del trattamento è l'Ing. Giorgio COGOLI, Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Appaltante.

SEZIONE XVII RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e degli articoli 4 e 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile del Procedimento è: **l'ing. Giorgio COGOLI**, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.

SEZIONE XVIII RICHIESTA CHIARIMENTI

Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del bando.

N.B.: L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di differire, spostare, revocare o annullare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso e quant'altro.

Gli operatori economici, al fine di riportare fedelmente quanto stabilito e riportato nel presente bando, dovranno utilizzare preferibilmente i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.

SEZIONE XIV ALLEGATI:

- **Modello 'A'** Offerta economica;
- **Modello 'B'** Domanda di partecipazione;
- **Modello 'B1'** Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- **Modello 'B2'** Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- **Modello "B3"** Dichiarazione del concorrente in caso di aggiudicazione;
- **Modello "B4"** Dichiarazione in materia di Sub-Appalto;
- **Modello "B5"** Accettazione Consegna dei lavori sotto riserva di Legge;
- **Modello "B6"** Dichiarazione unilaterale;
- **Modello "B7"** Dichiarazione liberatoria;
- **Modello "B8"** Dichiarazione impegno tracciabilità flussi finanziari;
- **Modello 'C'** Preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione.

SEZIONE XV COMUNICAZIONI

Ai sensi all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 50/2016 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni, di cui all'art. 76, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016, tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato in sede di presentazione dell'offerta.

Ai sensi degli artt. 40 e 52 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell'art.6 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante con mezzo di comunicazione in grado di dimostrare la segnalazione; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE XVI ALTRE INFORMAZIONI

1. L'Ente appaltante, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico amministrativi, o per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, rinviare, revocare, annullare la presente gara di appalto e/o non procedere all'aggiudicazione, senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta;
2. Ugualmente l'Ente Appaltante, potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
3. I corrispettivi saranno pagati in acconto mediante stati avanzamento al raggiungimento, al netto delle trattenute di Legge, ogni qualvolta abbia raggiunto l'importo di euro 40.000 (quarantamila) rispetto all'importo contrattuale;
4. In caso di subappalto, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore, cottimista, nonché dagli esecutori in subcontratto di forniture con pose in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato avanzamento forniture (*L.180/2011*) verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere.

San Gervasio Bresciano (BS), il 27 luglio 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giorgio COGOLI